Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 luglio 1984** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 207 DEL 28 LUGLIO 1984:

LEGGE 4 luglio 1984, n. **388.**

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1980.

LEGGE 4 luglio 1984, n. **389.**

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1981.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 207 DEL 28 LUGLIO 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Brescia.

(1842)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 386.

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola normale superiore di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerata l'opportunità di derogare al parere del consesso in quanto la richiesta della Scuola ha carattere di urgenza e necessità ed è diretta ad adeguare lo statuto alla vigente legislazione universitaria ed in particolare al decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, ed in quanto il parere è stato formulato anche su argomenti non sottoposti all'avviso del consesso medesimo;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il quarto, ottavo, tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo comma dell'art. 5 sono soppressi e così modificati:

Quarto comma. — Tutte le elezioni avvengono a scrutinio segreto. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) avviene nell'ambito di ciascuna classe.

Ottavo comma. — Le elezioni di tutte le componenti vengono indette nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato ad esclusione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli allievi, che vengono indette nel mese di dicembre.

Tredicesimo comma. — I predetti hanno voto deliberante solo per le questioni attinenti all'amministrazione della Scuola.

Quattordicesimo comma. — 2) Per quanto attiene alle delibere relative alla richiesta di professori ordinari, alla copertura di detti posti ed ai provvedimenti relativi ai professori ordinari e straordinari, il consiglio delibera secondo quanto previsto dall'art. 18 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e successiva normativa vigente.

Quindicesimo comma. — 3) per quanto attiene alle delibere relative ai provvedimenti a professore associato, nonché per quelle relative ai professori a contratto ed ai docenti a qualsiasi titolo, il consiglio direttivo delibera con la sola partecipazione di tutti i professori ordinari, straordinari, fuori ruolo e associati.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 7 è soppresso e sostituito dal seguente:

Terzo comma. — Dura in carica un quadriennio accademico e può essere riconfermato.

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 10 è soppresso e sostituito dal seguente:

Quarto comma. — Dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato.

Art. 4.

L'art. 21 è soppresso e sostituito dal seguente:

Le entrate della Scuola sono costituite:

a) dal contributo annuo corrisposto dallo Stato a norma delle disposizioni di legge in vigore;

b) da eventuali altri contributi annui di enti o di privati;

c) dal reddito derivante da donazioni o lasciti disposti a favore della Scuola.

Art. 5.

Il quinto e sesto comma dell'art. 28 sono soppressi e così sostituiti:

Quinto comma. — Sono ammessi al concorso per i posti di perfezionamento coloro che abbiano conseguito la laurea nelle discipline umanistiche o in quelle scientifiche.

Sesto comma. — Non potrà essere ammesso al concorso per il corso ordinario chi alla data di scadenza del bando di concorso abbia compiuto 26 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile dal consiglio direttivo.

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 31 è soppresso e sostituito dal seguente:

Secondo comma. — Sono ammessi al concorso per il corso di perfezionamento coloro che abbiano conseguito il titolo di studio utile per l'ammissione da non oltre due anni alla data di scadenza del bando di concorso, e che comunque non abbiano superato i trent'anni alla data di scadenza del bando di concorso, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 35 è soppresso e sostituito dal seguente:

La Scuola può sottoporre i vincitori ed i confermati nel posto di studio ad indagine sanitaria onde accertare l'immunità da infermità comunicabili o che non consentano vita in comunità.

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 37 è soppresso e sostituito dal seguente:

Gli alunni dei corsi ordinari seguono le lezioni e le esercitazioni delle facoltà rispettive e i corsi interni della Scuola, secondo un piano che viene sottoposto all'esame del consiglio di classe. Tale piano di studi, per quanto riguarda i corsi universitari, è sottoposto alla approvazione della facoltà corrispondente.

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 38 è soppresso e sostituito dal seguente:

Secondo comma. — Gli alunni del corso di perfezionamento devono attendere agli studi previsti dal consiglio di classe ed approvati dal consiglio direttivo, nonché alla preparazione della dissertazione di cui al terzo comma dell'art. 42 presentando alla direzione nel primo anno di perfezionamento una breve relazione scritta sul lavoro intrapreso e sui corsi frequentati, corredata di un parere scritto dei professori con i quali lavorano, ai fini dell'ammissione al secondo anno di perfezionamento, ai sensi dell'art. 16.

Art. 10.

Il primo e secondo comma dell'art. 40 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Nei colloqui che vengono tenuti nel mese di marzo gli alunni dei primi tre anni del corso ordinario rendono conto degli studi gradualmente fatti nella prima parte dell'anno accademico.

Le commissioni giudicatrici per i colloqui sono nominate dal direttore. Sono composte di cinque membri, scelti tra i professori ufficiali della Scuola, dell'Università di Pisa e delle Università italiane e straniere.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 41 è soppresso e sostituito dal seguente:

Alla chiusura dei corsi annuali della Scuola gli alunni debbono sostenere prove sui corsi seguiti. Il giudizio sulle prove è pronunciato da commissioni giudicatrici, composte di tre membri, nominate dal direttore, ed è espresso in trentesimi.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 42 è soppresso e così sostituito:

Le commissioni giudicatrici per gli esami di diploma di perfezionamento sono composte di sette commissari. Esse sono nominate dal direttore ed almeno uno dei commissari deve essere scelto fra i professori ufficiali di altre Università italiane e straniere.

Art. 13.

Il primo e il terzo comma dell'art. 44 vengono soppressi e così sostituiti:

Gli alunni del corso ordinario debbono, anno per anno, ottenere il giudizio di idoneità e superare gli esami interni di cui all'art. 41 e dare negli appelli delle sessioni estiva ed autunnale gli esami universitari a cui sono obbligati dai rispettivi piani di studio.

Nel caso che gli alunni non adempiano agli obblighi sopra detti perdono il posto. Essi conservano i diritti derivanti dalla loro qualità di allievi fino al termine dell'anno accademico in corso.

Art. 14.

L'art. 46 è soppresso e sostituito dal seguente:

Gli alunni del corso ordinario hanno diritto dal 1° settembre fino al 15 luglio ad alloggio e vitto gratuito dalla parte della Scuola, all'uso della biblioteca ed a un « contributo didattico » il cui ammontare è fissato di anno in anno dal consiglio direttivo. Detto contributo è corrisposto ogni mese dell'anno, salvo norme particolari previste dal presente statuto e dal regolamento.

Il consiglio direttivo può, inoltre, deliberare l'erogazione di contributi assistenziali, anche per cure mediche, nel rispetto delle disposizioni di legge e secondo il regolamento interno.

I perfezionandi godono dei diritti di cui sopra a decorrere dalla data di ammissione alla Scuola.

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 50 viene soppresso e sostituito come segue:

Nel rispetto della legislazione vigente, ai professori componenti le commissioni giudicatrici di esami è cor-

risposta una indennità che viene stabilita dal consiglio direttivo anno per anno, in relazione al numero di candidati ed al carattere delle prove.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato lla Corte dei conti addì 9 luglio 1984
Reèistro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1984, n. 387.

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, sul regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento sopracitato;

Udito il Consiglio universitario nazionale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1984;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, relativo all'approvazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, è integrato come segue:

La lettera *e*) dell'art. 3 è così sostituita:

« assistenti, coadiutori e direttori biologi di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio, nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali iscritti da almeno cinque anni nell'ordine professionale ».

E' aggiunto il seguente art. 6:

« In sede di prima applicazione del regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo verranno ammessi all'esame di Stato anche i laureati che abbiano iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo la pratica professionale prevista dall'art. 47 della legge 24 maggio 1967, n. 396, con le modalità ivi indicate anche se l'abbiano completata successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta norma regolamentare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 35

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° marzo 1984.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed

accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il precedente decreto interministeriale con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, è stato fissato nella misura del 23,50 % a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 17,50 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22,59 % a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1984

Il Ministro del tesoro
GORIA

p. *Il Ministro*
del lavoro e della previdenza sociale
BORRUSO

(3916)

DECRETO 24 luglio 1984.

Caratteristiche dei titoli speciali di debito pubblico relativi al ripianamento dei crediti d'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;

Visto l'art. 4, primo comma, del suindicato decreto-legge, così come modificato dalla citata legge di conversione, il quale stabilisce che all'estinzione dei crediti maturati da aziende ed istituti di credito in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi fino al 31 dicembre 1983 per eccedenza delle ritenute di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e successive modificazioni, subite in ciascun periodo d'imposta rispetto all'imposta dovuta nel relativo periodo, nonché dei relativi interessi, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 luglio 1984, mediante assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, restando impregiudicata l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del 26 giugno 1984, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma del secondo comma dell'art. 4 del succennato provvedimento legislativo, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono formare oggetto di estinzione;

Considerato che, in applicazione del ricordato terzo comma dell'art. 4 del succennato decreto-legge, l'estinzione dei crediti d'imposta deve avvenire mediante assegnazione di titoli della durata massima di dieci anni, rimborsabili mediante estrazioni annuali e ad un tasso d'interesse non superiore a quello riconosciuto dalle norme vigenti ai soggetti creditori d'imposta;

Considerato che, ai sensi dello stesso terzo comma dell'art. 4 del ripetuto decreto-legge, occorre determinare le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli;

Attesa la necessità di fissare tempestivamente le cennate condizioni per consentire alle aziende e agli istituti di credito interessati di richiedere, in tempo utile, l'estinzione dei relativi crediti di imposta mediante assegnazione dei titoli;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, terzo comma, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, alle aziende ed agli istituti di credito verranno consegnati, ad estinzione dei crediti d'imposta di cui al primo comma del medesimo articolo, certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, della durata di anni dieci, al tasso di interesse annuo del 9,50%, con godimento 1° luglio 1984, rimborsabili in dieci quote annuali costanti mediante estrazione a sorte.

I titoli verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti per ciascuna azienda o istituto di credito dagli elenchi riepilogativi che verranno trasmessi, entro il 31 gennaio 1985, dal Ministero delle finanze a quello del tesoro, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 3 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Con successivo decreto ministeriale verranno stabilite le modalità di assegnazione dei titoli alle aziende ed agli istituti di credito interessati, nonché le altre caratteristiche e condizioni relative all'emissione e allo ammortamento dei titoli non previste nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1984

Il Ministro: GORIA

(3975)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Paolo Marziale, in Tivoli (Roma), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samifi Babcok, con sede in Milano e stabilimento in Caponago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samafi Babcok, con sede in Milano e stabilimento in Caponago (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. De Antoni e F., in Dueville (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sarmetal, in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 5 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wiston Time, con sede in Aversa (Caserta) e stabilimento in Teverola (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.N.T. - Fabbrica Montessuti, in liquidazione, in Camin (Padova), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enochimica secondaria, in Palermo, unità di Pieve Vergonte (Novara), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Rondina di Antonio Rondina, in Fratterosa (Pesaro), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi fonderia, ora S.p.a. F.A.G.E.L.S. - Fonderia acciaio-ghisa e leghe speciali, in Napoli, è prolungata al 6 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Matisa, in Pomezia (Roma), è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marber sud, in Assemini (Cagliari), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Caff, con sede in Perugia e stabilimento in Gubbio (Perugia), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, in Trecate (Novara), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche braidesi, in Brà (Cuneo), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.E.R. - Ceramica italiana, in Cagliari, è prolungata al 7 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Center Craft, in Fiumicino (Roma), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, con sede in Roma e stabilimenti in Roma e Pompei, è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Face Standard, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Maddaloni, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniere di S. Giovanni, Is Arenas di Iglesias, ora miniera di S. Benedetto e miniera Su Zurfuru di Buggeru (Cagliari), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pirelli ora Pirelli componenti auto S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 28 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ib.Mei, in Asti, è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T.I. - Azienda tabacchi italiana, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata al 14 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo, in Torino, è disposta per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'I.N.P.G.I. e l'I.N.P.S. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.N.E.G. - Società editrice giornale quotidiano Roma, in Napoli, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'I.N.P.G.I. e l'I.N.P.S. sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Giornale di Sicilia, in Palermo, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.B.F. - Officine Borgo Fornari, in Borgo Fornari-Ronco Scrivia (Genova), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali Benetti M. e B., in Viareggio (Lucca), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in Firenze e Siena, uffici e magazzini in Firenze e Calenzano (Firenze), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa reggiana costruzioni, in Reggio Emilia e zona Alessandria, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1983 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi Italia, in Patti (Messina), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Durst Phototechnik, con sede in Bolzano e stabilimento in Bressanone, è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, in Assemini (Cagliari), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica secondaria, in Palermo, centro ricerche di Borgaro Torinese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanremo moda uomo, già Confezioni Sanremo, in Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adielle, in Città di Castello, ora Confezioni Tiber S.p.a., in Città di Castello (Perugia), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pastificio Liguori, in Gragnano (Napoli), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bizzarri, in Corinaldo (Ancona), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imer (ex Giuliana S.p.a.), in Rovigo, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mett - Metallurgica e tubificio del Tirreno, in Milazzo (Messina), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Colgomma, in Cupramontana (Ancona), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Mo.Chi. - Compagnia monastirese chimici, in Sanluri (Cagliari), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Romano Luigi, in Cercola (Napoli), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astroline, in Castrignano del Capo (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1983 al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite, in Marghera (Venezia), centro imprenditoriale Milano, unita in Marghera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Gargano Ettore, in Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fivre, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti e C., in Bologna, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.G.S. Ates - Componenti elettronici, in Catania, è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cantoni, ufficio e stabilimento in Castellanza, stabilimenti in Pontenossa (Bergamo), Legnano e Bellano (Bergamo), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indeni, unità di Foggia, è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Svizzera, macchine agricole divisione delle officine Maccaferri, in Zola Predosa (Bologna), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gecomeccanica, in Siracusa, è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.T.Na. - Meccanica e tecnica navale, in Calate Mandraccio Genova Porto, è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.n.t. divisione spedizioni, in Milano, unità nazionali, è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Biosintesi stabilimento di Saline Joniche di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carni Pisoni sud, in Lavinio Scalo-Anzio (Roma), è prolungata al 5 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni, cantieri di Trapani, Caltanissetta e Palermo, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito (Potenza), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aulicentro della Alusuisse Italia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sirem, in Roma, è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali, in Bologna, stabilimento in Ravenna, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alba tessile, in Alba (Cuneo), stabilimenti di Alba, Saluzzo, Cortemilia e Guarene, e prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio tessile, in Alba (Cuneo), stabilimenti di Alba, Govole, Guarene (Cuneo), e Castagnole (Asti), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wagi Italia, in Patti (Messina), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3859)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 30 maggio 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori uniti dell'Aquila» a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Gianfelice in data 1° febbraio 1948, rep. 9766, reg. soc. 557;

società cooperativa di produzione e lavoro CO.I.T. 80 a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 29 ottobre 1979, rep. 129321/16585, reg. soc. 1631;

società cooperativa Agricola A.I.A.P.A. - Assistenza interregionale allevatori produttori agricoli a r.l., in Ateleta (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 25 giugno 1976, rep. 8088/3980, reg. soc. 649;

società cooperativa edilizia Tecnique european Avezzano 7 a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 14 maggio 1976, rep. 51854/5406, reg. soc. 1199;

società cooperativa edilizia Tecnique european Avezzano 3 a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 22 aprile 1976, rep. 64933, reg. soc. 1183;

società cooperativa Consumo popolare a r.l., in Barrea (L'Aquila), costituita per rogito Ruggieri in data 30 agosto 1944, rep. 20921, reg. soc. 192;

società cooperativa di produzione e lavoro Colle Rotondo a r.l., in Cagnano Amiterno (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 12 febbraio 1948, rep. 1468, reg. soc. 545;

società cooperativa agricola C.A.P. - Cooperativa agricola Pescocanale a r.l., in Capistrello (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 11 ottobre 1974, rep. 61557, reg. soc. 1090;

società cooperativa di produzione e lavoro La Fraterna a r.l., in Ocre (L'Aquila), costituita per rogito Fanti in data 4 novembre 1946, rep. 308, reg. soc. 484;

società cooperativa edilizia Nuova Pescasseroli a r.l., in Pescasseroli (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 7 agosto 1948, rep. 86900, reg. soc. 737;

società cooperativa di produzione e lavoro S.A.C.E.S.I.P. a r.l., in Pizzoli (L'Aquila), costituita per rogito De Matteis in data 9 novembre 1947, rep. 4590, reg. soc. 541;

società cooperativa di produzione e lavoro Tussio a r.l., in Prata d'Ansidonia (L'Aquila), costituita per rogito De Marchis in data 12 marzo 1934, rep. 3787, reg. soc. 380;

società cooperativa di produzione e lavoro «Produzione e lavoro fra agricoltori» a r.l., in Scoppito (L'Aquila), costituita per rogito Marchetti in data 15 maggio 1945, rep. 796, registro soc. 456;

società cooperativa di produzione e lavoro Reduci e combattenti Forcellette e Casale a r.l., in Scoppito (L'Aquila), costituita per rogito Gianfelice in data 27 dicembre 1946, rep. 7725, reg soc. 520;

società cooperativa di produzione e lavoro C.L.E.S. - Lavoro edili e stradali a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 20 dicembre 1946, rep. 478, reg. soc. 217;

società cooperativa edilizia La Perla a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito D'Antuono in data 27 febbraio 1976, rep. 7956/3887, reg. soc. 629;

società cooperativa edilizia Colombia a r.l., in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 5 luglio 1974, rep. 82967, reg. soc. 567;

società cooperativa edilizia Delta a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Leone in data 25 ottobre 1970, rep. 53701/4237, reg. soc. 2138;

società cooperativa edilizia C.E.T.A. - Cooperativa edilizia tra telefonici ascolani a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 13 marzo 1964, rep. 41273, reg. soc. 1906;

società cooperativa edilizia Mozzano 1 a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Guidi in data 17 novembre 1977, rep. 26126/4612, reg. soc. 2992;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio A a r.l., in Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Fileni in data 9 dicembre 1977, rep. 22389/2703, reg. soc. 1406;

società cooperativa edilizia Marco Polo a r.l., in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Ciociola in data 23 luglio 1973, rep. 17149/5244, reg. soc. 2363;

società cooperativa edilizia Santa Croce a r.l., in Macerata, costituita per rogito Lorenzelli in data 9 aprile 1974, rep. 138258, reg. soc. 2074;

società cooperativa edilizia Diana a r.l., in Montefano (Macerata), costituita per rogito Bizzarri in data 31 gennaio 1978, rep. 13470, reg. soc. 2899;

società cooperativa mista CO.MA.RI. - Società cooperativa fra macellai esercenti della provincia di Macerata a r.l., in Macerata, costituita per rogito Cardarelli in data 28 ottobre 1976, rep. 48210, reg. soc. 2512;

società cooperativa edilizia Montesantese a r.l., in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Moretti in data 6 ottobre 1974, rep. 64313, reg. soc. 2112;

società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Bersiani in data 20 settembre 1978, rep. 36096, reg. soc. 3015;

società cooperativa edilizia Argo 20 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 5 marzo 1975, rep. 450746, reg. soc. 583;

società cooperativa edilizia Partenope 34 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 9 giugno 1977, rep. 60845, reg. soc. 1453;

società cooperativa edilizia Fiorella a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tirone in data 25 luglio 1979, rep. 13652, registro soc. 2340/79;

società cooperativa edilizia L'Amicizia Il Progresso a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iaccarino in data 26 maggio 1975, rep. 16276, reg. soc. 1265;

società cooperativa di produzione e lavoro Edilstrade a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 16 marzo 1978, rep. 69279, reg. soc. 1790;

società cooperativa mista Cooperativa generale finanziamenti Cogefin a r.l., in Napoli, costituita per rogito Finoja Sanseverino in data 20 settembre 1978, rep. 15175, reg. soc. 1748;

società cooperativa trasporto La Veloce a r.l., in Napoli costituita per rogito Sica in data 18 maggio 1973, rep. 61635. reg. soc. 1367;

società cooperativa edilizia Edil Verde a r.l., in Napoli, costituita per rogito Di Zenzo in data 30 maggio 1978, rep. 38309, reg. soc. 1379/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Cosaps a r.l., in Napoli, costituita per rogito Evangelisti in data 9 agosto 1972 rep. 23944, reg. soc. 738;

società cooperativa Consumo dipendenti dello Stato a r.l. in Napoli, costituita per rogito De Luca in data 2 maggio 1955, rep. 7207, reg. soc. 246;

società cooperativa Titti a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Sio in data 10 aprile 1975, rep. 1178, reg. soc. 1343;

società cooperativa edilizia regione Campania Boscotrecase n. 113 a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 18 febbraio 1974, rep. 199647, reg. soc. 1107;

società cooperativa edilizia Parco Lago Patria a r.l, in Napoli, costituita per rogito Linares in data 19 giugno 1967, rep. 44448, reg. soc. 444;

società cooperativa edilizia La Serena a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iaccarino in data 15 giugno 1976, rep. 17177, reg. soc. 1136;

società cooperativa mista A.T.C. Autoservizi turistici collettivi a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 9 giugno 1978, rep. 65931, reg. soc. 1494;

società cooperativa edilizia Parva Domus a r.l., in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 11 febbraio 1976, rep. 196627, reg. soc. 405;

società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 52 a r.l., in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 4 febbraio 1974, rep. 199510, reg. soc. 753;

società cooperativa edilizia L.R. Sansone a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 26 gennaio 1971 reg. soc. 87;

società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 14 febbraio 1976, rep. 69419, reg. soc. 437;

società cooperativa mista Rai 3 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 2 giugno 1980, rep. 76003, registro soc. 2326;

società cooperativa edilizia Santa Giovanna II a r.l., in Napoli, costituita per rogito Vitolo in data 18 ottobre 1968, rep. 79163, reg. soc. 649;

società cooperativa mista alimentaristi associati Isola Verde a r.l., in Forio d'Ischia (Napoli), costituita per rogito Biondi in data 9 febbraio 1974, rep. 47636, reg. soc. 527;

società cooperativa di produzione e lavoro Promozione turistica archeologica campana a r.l., in Pompei (Napoli), costituita per rogito Trinchillo in data 4 giugno 1980, rep. 76627, reg. soc. 2486;

società cooperativa edilizia Parco Gardenia a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 14 ottobre 1974, rep. 54260, reg. soc. 2095;

società cooperativa edilizia Nuova Sorrento a r.l., in Sorrento (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 12 gennaio 1974, rep. 14653, reg. soc. 384;

società cooperativa edilizia S. Biagio a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 18 gennaio 1972, rep. 111650, reg. soc. 194;

società cooperativa edilizia L'Economica a r.l., in Salerno, costituita per rogito Di Fluri in data 2 aprile 1975, rep. 121567, reg. soc. 5992/7068;

società cooperativa edilizia Risorgimento a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 12 febbraio 1974, rep. 47614, reg. soc. 5487/6565;

società cooperativa edilizia Ideal a r.l., in Salerno, costituita per rogito Barela in data 18 febbraio 1971, rep. 6703, registro soc. 4432;

società cooperativa edilizia Fortunata a r.l., in Salerno, costituita per rogito Colliani in data 10 marzo 1976, rep. 5643, reg. soc. 154/76;

società cooperativa edilizia Madonna delle Grazie a r.l., in Baronissi (Salerno), costituita per rogito Pisani in data 10 dicembre 1976, rep. 336216, reg. soc. 13/77;

società cooperativa edilizia Casa Normanna a r.l., in Cetara (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 4 aprile 1975, rep. 7428, reg. soc. 5977/7053;

società cooperativa edilizia «Cooperativa dell'Amicizia» a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Colliani in data 14 aprile 1975, rep. 4644, reg. soc. 5980/7056;

società cooperativa di produzione e lavoro La Diligenza a r.l., in Giffoni Valle Piana (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 23 giugno 1978, rep. 49682, reg. soc. 337/78;

società cooperativa edilizia «Florence» a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Maranca in data 4 ottobre 1976, rep. 306679, reg. soc. 2491/77;

società cooperativa edilizia Mirafiori a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Torella in data 19 giugno 1975, rep. 30762, reg. soc. 6062/7137;

società cooperativa edilizia Pettirosso a r.l., in Pagani (Salerno), costituita per rogito Barela in data 12 marzo 1976, rep. 14580, reg. soc. 189/76;

società cooperativa di produzione e lavoro «Muratori e Manovali S. Gregorio Magno» a r.l., in S. Gregorio Magno (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 4 gennaio 1971, rep. 6872, reg. soc. 4404/5519;

società cooperativa edilizia La Serenissima a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 26 marzo 1974, rep. 140152, reg. soc. 5682/6760;

società cooperativa edilizia Andromeda a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 7 marzo 1974, rep. 140077, reg. soc. 5550/6627;

società cooperativa edilizia S. Gennaro a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 marzo 1974, rep. 140056, reg. soc. 5726/6804;

società cooperativa di produzione e lavoro Sole società cooperativa a r.l., in Siano (Salerno), costituita per rogito Angrisani in data 3 gennaio 1980, rep. 275/172, reg. soc. 96/80;

società cooperativa agricola Zuppino a r.l., in Sicignano (Salerno), costituita per rogito Monaco in data 20 gennaio 1969, rep. 41599, reg. soc. 4125/5240;

società cooperativa edilizia «Coop. Eden» a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 28 febbraio 1975, rep. 80604, reg. soc. 1089;

società cooperativa edilizia «Consorzio cooperative edilizie case popolari - Co. Cap.» a r.l., in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 7 marzo 1975, rep. 107451/12312, registro soc. 1151;

società cooperativa edilizia Flavia a r.l., in Benevento, costituita per rogito Iannella in data 26 giugno 1972, rep. 64580, reg. soc. 806;

società cooperativa edilizia Aurora, in Arpaia (Benevento), costituita per rogito La Porta in data 29 dicembre 1978, rep. 10262, reg. soc. 1484;

società cooperativa di produzione e lavoro «Autotrasportatori Valle Caudina» a r.l., in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 27 febbraio 1977, rep. 65457, reg. soc. 1343;

società cooperativa edilizia Barbato a r.l., in Montesarchio (Benevento), costituita per rogito La Porta in data 5 gennaio 1979, rep. 10377, reg. soc. 1473;

società cooperativa edilizia Punta Rossa a r.l., in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 6 giugno 1977, rep. 30043, reg. soc. 241/77;

società cooperativa edilizia «Garema» a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 18 febbraio 1974, rep. 10894, reg. soc. 76/74;

società cooperativa edilizia La Principe I a r.l., in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Alifano in data 21 maggio 1976, rep. 11152, reg. soc. 185/76;

società cooperativa di produzione e lavoro La Saracena a r.l., in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Conte in data 17 febbraio 1968, rep. 35262, reg. soc. 19/68;

società cooperativa di produzione e lavoro «Dio, Patria e Lavoro» a r.l., in Castelvolturno (Caserta), costituita per rogito Musto in data 2 febbraio 1969, reg. soc. 3569;

società cooperativa di produzione e lavoro Domizia Mare a r.l., in Cellole (Caserta), costituita per rogito D'Alessio in data 2 febbraio 1980, rep. 33840, reg. soc. 176/80;

società cooperativa edilizia Little Succivo Seconda a r.l., in Succivo (Caserta), costituita per rogito Farinaro in data 3 febbraio 1976, reg. soc. 40/76.

(3491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 25 luglio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1761 —	1761 —	1761 —	1761 —	1761 —	1761,12	1761,250	1761 —	1761 —	1761 —
Marco germanico .	613,900	613,900	614 —	613,900	614,25	613,88	613,870	613,900	613,900	613,90
Franco francese	199,950	199,950	200,65	199,950	200 —	200,06	200,180	199,950	199,950	199,95
Fiorino olandese	543,820	543,820	544,43	543,820	544,25	543,68	543,550	543,820	543,820	543,80
Franco belga .	30,379	30,379	30,41	30,379	30,35	30,38	30,380	30,379	30,379	30,38
Lira sterlina	2330,200	2330,200	2336,50	2330,200	2332 —	2330,55	2330,200	2330,200	2330,200	2330,20
Lira irlandese	1888,300	1888,300	1890 —	1888,300	1883 —	1888,25	1888,200	1888,300	1888,300	—
Corona danese	168,080	168,080	168,50	168,080	168,10	168,07	168,070	168,080	168,080	168,08
E.C.U .	1374,200	1374,200	1376 —	1374,200	1374,70	1374,12	1374,050	1374,200	1374,200	1374,20
Dollaro canadese . . .	1333,200	1333,200	1333 —	1333,200	1335 —	1333,15	1333,100	1333,200	1333,200	1333,20
Yen giapponese	7,144	7,144	7,16	7,144	7,208	7,14	7,146	7,144	7,144	7,15
Franco svizzero . .	720,370	720,370	721,50	720,370	722,50	720,31	720,250	720,370	720,370	720,37
Scellino austriaco . . .	87,415	87,415	87,50	87,415	87,58	87,40	87,380	87,415	87,415	87,41
Corona norvegese . . .	212,600	212,600	212,75	212,600	212,45	212,60	212,600	212,600	212,600	212,60
Corona svedese . . .	211,170	211,170	211,50	211,170	211,10	211,16	211,150	211,170	211,170	211,17
FIM	291,200	291,200	291,70	291,200	291,20	291,29	291,390	291,200	291,200	—
Escudo portoghese . .	11,770	11,770	11,72	11,770	11,74	11,71	11,650	11,770	11,770	11,77
Peseta spagnola	10,886	10,886	10,92	10,886	10,83	10,89	10,895	10,886	10,886	10,88

Media dei titoli del 25 luglio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	91,100
» 6% » » 1971-86 .	88,950
» 6% » » 1972-87 .	87 —
» 9% » » 1975-90 .	88,750
» 9% » » 1976-91 .	86 —
» 10% » » 1977-92 .	96 —
» 12% (Beni Esteri 1980) . . .	90,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	79,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93 —
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	102,300
» » » 1-8-1982/84 19% .	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	106,750
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	100,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,950
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,900
» » » » 1- 9-1982/84 .	100 —
» » » » 1-10-1982/84 .	100,125
» » » » 1-11-1982/84 .	100,250
» » » » 1-12-1982/84 .	100,400
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,200
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,225
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,125
» » » » 1- 4-1983/85 . .	100,250
» » » » 1- 5-1983/85 . .	100,450
» » » » 1- 6-1983/85 .	101 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,425
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,125
» » » » 1-10-1982/86 .	100 —
» » » » 1-11-1982/86 .	101,150
» » » » 1-12-1982/86 .	101,200
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1983/86 .	100 —
» » » » 1-10-1983/86	99,85
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,475
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,175
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,900
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,100
» » » » 1-11-1983/87 .	100,550
» » » » 1-12-1983/87 .	100,475
» » » » 1- 7-1983/88 .	100,850
» » » » 1- 8-1983/88 .	100,700
» » » » 1- 9-1983/88 .	101 —
» » » » 1-10-1983/88 .	100,650
» » » » 1-11-1983/88 .	100,950
» » » » 1-12-1983/90 .	101 —
Buoni Tesoro Pol. 12% 1-10-1984 .	99,325
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,375
» » » 17% 1- 5-1985 .	101,425
» » » 17% 1- 7-1985 .	102 —
» » » 17% 1-10-1985 .	102,250
» » » 16% 1- 1-1986	101,600
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	95,175
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	103,650
» » » » 1983/90 11,50%	100,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 luglio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1761,125
Marco germanico . .	613,885
Franco francese	200,065
Fiorino olandese	543,685
Franco belga .	30,379
Lira sterlina .	2330,550
Lira irlandese	1888,250
Corona danese .	168,075
E.C.U. .	1374,120
Dollaro canadese	1330,150
Yen giapponese .	7,145
Franco svizzero	720,310
Scellino austriaco .	87,397
Corona norvegese .	212,600
Corona svedese .	211,160
FIM	291,295
Escudo portoghese	11,710
Peseta spagnola	10,890

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza ad un posto di professore associato presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della seconda Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della seconda Università di Roma, è vacante la seguente disciplina (ruolo professori seconda fascia):

istituzioni di fisica matematica

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento. Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4003)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica relativo alle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Savona. (Tariffe e deduzioni pubblicate nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 194 del 16 luglio 1984).

Nelle tariffe e deduzioni citate in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 52, comune di Massimino, al terzo rigo della qualità bosco ceduo, in corrispondenza delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario rispettivamente di L. 6.000 e L. 1.000, in luogo di « *classe II* » deve leggersi « *classe III* »;

a pag. 72, comune di Quiliano, l'importo corrispondente alla tariffa di reddito dominicale della qualità uliveto di classe I in luogo di « *lire 72.000* » deve leggersi « *lire 70.000* ».

(3980)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Normativa per la ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa conguaglio per il settore telefonico. (Provvedimento n. 23/1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 24/1981 in data 26 maggio 1981, relativo all'istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico;

Viste le delibere del CIPE del 24 marzo 1982 e del 19 giugno 1984;

Visto il provvedimento C.I.P. numeri 11, 12 e 60/1982 e n. 3/1984;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 22/1984;

Ritenuto necessario mantenere la perequazione dei costi e ricavi per i servizi dell'ASST, SIP e ITALCABLE;

Considerata l'opportunità di confermare che la ripartizione dei fondi della Cassa conguaglio tra i gestori interessati deve essere fatta sulla base delle determinazioni che sono adottate dal CIP, in occasione di istruttorie in materia di tariffe telefoniche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 19 luglio 1984;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

I fondi affluiti alla Cassa conguaglio per il settore telefonico a titolo di sovrapprezzo in base al provvedimento C.I.P. n. 22 del 19 luglio 1984 vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano, fino a nuove determinazioni in materia di tariffe telefoniche.

Gli interessi maturati sui fondi amministrati dalla Cassa conguaglio restano nella disponibilità della stessa Cassa conguaglio ed il C.I.P. ne terrà conto ai fini della rideterminazione dei sovrapprezzi futuri.

Roma, addì 19 luglio 1984

Il Ministro-Presidente delegato
ALTISSIMO

(4019)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione del nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 13 del 15 luglio 1984 è stato pubblicato il testo del nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che, con decorrenza 1° luglio 1984, ha abrogato e sostituito quello approvato con decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626.

(3963)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Milano

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 marzo 1984, n. 1350/Urb. (controllato senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione con atto 18 aprile 1984, numero speciale 4298/4518), è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la località Chiaravalle sita nel territorio del comune di Milano. Copia di tale decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione in data 13 giugno 1984, sarà depositata negli uffici del comune di Milano a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni.

(3964)

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in comune di Vizzolo Predabissi

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 marzo 1984, n. 1351/Urb. (controllato senza rilievi della commissione di controllo sull'amministrazione della regione con atto 18 aprile 1984, numero speciale 4297/4519), è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona di S. Maria di Calvenzano, sita nel comune di Vizzolo Predabissi (Milano). Copia di tale decreto, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione in data 13 giugno 1984, sarà depositata negli uffici del comune di Vizzolo P. a libera visione del pubblico a termini dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni.

(3965)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neurotraumatologia per le esigenze della cattedra di attivazione del servizio neurotraumatologico presso il pronto soccorso posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di neurotraumatologia (cattedra attivazione servizio neurotraumatologico presso pronto soccorso) - Policlinico Umberto I - Roma, alle ore 9 dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(3932)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a tre posti di assistente medico di prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 77

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico di prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 77.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Pavia.

(3940)

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero «S. Anna» dell'unità sanitaria locale n. 11.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «S. Anna» dell'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto, appartenente all'area funzionale di chirurgia, di primario di anestesia e rianimazione;

un posto, appartenente all'area funzionale di medicina, di primario di cardiologia;

un posto, appartenente all'area funzionale di chirurgia, di aiuto corresponsabile di chirurgia generale (divisione B).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del presidio ospedaliero in Como.

(3939)

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di medicina - disciplina di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente medico ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente medico ospedaliero - area funzionale di chirurgia - disciplina di urologia;

un posto di chimico collaboratore (P.M.I.P.) - Unità operativa chimica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'unità sanitaria locale n. 22 in Sondrio.

(3941)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 205 del 26 luglio 1984 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.Co.Tra.L. - Azienda consortile trasporti laziali: Dichiarazione di deserzione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo funzionario.

Automobile club La Spezia: Concorso pubblico ad un posto di assistente amministrativo, tre posti di archivista dattilografo ed un posto di operatore tecnico.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227